

Associazione Zeropiù Medicina per lo Sviluppo
Organizzazione di Volontariato L. 266/91 – iscr. Registro Regionale n° VA-
112, sezione sociale (A)

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 30/09/2020

Il giorno trenta settembre alle ore 21.00 (ventuno), si è riunita a Varese, presso la sede dell'Associazione in Piazza Repubblica, 8 in prima convocazione, l'assemblea straordinaria degli associati dell'Associazione Zeropiù Medicina per lo Sviluppo per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno.

- 1) Entrata in vigore del D.Lgs 117/2017: conseguenti modifiche statutarie;
- 2) Modifica della denominazione, dell'indirizzo della sede legale, degli scopi associativi, delle attività e dell'oggetto dell'associazione, delle disposizioni sulle entrate e sul bilancio dell'associazione, delle modalità di ammissione e dei diritti e doveri degli associati, della denominazione e delle funzioni dell'organo amministrativo, del funzionamento dell'assemblea, dell'organo di controllo e delle norme sullo scioglimento dell'associazione;
- 3) Conseguente adozione di un nuovo statuto sociale in conformità alle nuove disposizioni legislative;

All'ora fissata sono presenti gli associati:

Presenti in proprio: Calciolari Guido ; Leva Luciana; Colnaghi Alessandra;
Rancan Patrizia; Gioacchina Lima; Mussini Paola; Ceresa Susi; Spanedda
Giuseppina ; Tubaldi Lucia; Zavettieri Francesca ; Ragazzo Maria; Casari Giulia

Presenti per delega: Flora Rigamonti; Elisabetta Bombaglio

e così per un totale di N. 12 associati presenti in proprio su un totale di 14.

Assume la presidenza il Presidente dell'associazione, Signor Calciolari Guido,
che chiama a svolgere funzioni di segretario verbalizzante la Signora Leva
Luciana

Il presidente, rilevato che l'assemblea è regolarmente convocata e costituita, giusta avviso inviato ai soci il giorno 07/01/2020, chiede ed ottiene di poter discutere deliberare unitamente su tutti i punti all'ordine del giorno.

Ottenutane licenza il presidente informa l'assemblea che, con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 117/2017 sono state completamente riformulate le norme che regolano il funzionamento degli enti del terzo settore e, più precisamente, quelle previste per le Organizzazioni di Volontariato.

Egli informa quindi che, per poter continuare ad operare ai sensi di legge all'interno del suddetto perimetro legislativo, le norme prevedono la necessità di modificare lo statuto nella denominazione, negli scopi associativi, nelle attività e nell'oggetto dell'associazione, nelle disposizioni sulle entrate e sul bilancio, nelle modalità di ammissione e dei diritti e doveri degli associati, nelle funzioni dell'organo amministrativo, nel funzionamento dell'assemblea, nella previsione dell'organo di controllo e nelle norme sullo scioglimento dell'associazione.

Egli invita pertanto l'assemblea ad approvare un nuovo statuto associativo che viene integralmente letto, e a provvedere alla sua registrazione presso l'Agenzia delle Entrate onde poter continuare ad operare ai sensi di legge senza soluzione di continuità di qui sino all'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Terminata la lettura, non essendo intervenute richieste di variazione, l'assemblea all'unanimità

delibera

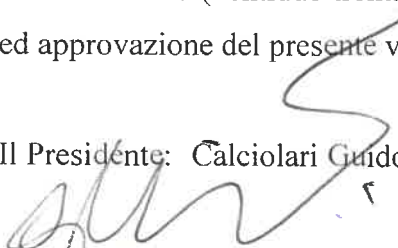
- di approvare le modifiche statutarie di adeguamento alle norme del Decreto Legislativo 117/2017 come proposte del presidente e, conseguentemente,

- di adottare il nuovo Statuto dell'Associazione che si allega al presente verbale;
- di sospendere l'efficacia del presente Statuto fino al termine di cui all'articolo 104 comma 2 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
- di incaricare il Presidente di provvedere alla registrazione del presente verbale utilizzando le agevolazioni previste dalla legge in materia di esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo se e qualora applicabili (esenzione da Bollo art. 82 c. 5 D.Lgs. 117/2017 ed esenzione da imposta di registro art. 82 c. 3 e art 104 c. 1 D.Lgs. 117/2017);
- Di procedere altresì alla notifica dello statuto al registro del Volontariato e di effettuare tutte le altre comunicazioni ai sensi di legge.

Alle ore 22.30 (ventidue trenta l'assemblea viene sciolta previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente: Calciolari Guido

Il Segretario: Leva Luciana




Francesco Zecchi
Alessandra Colussi
Julia
Paolo Munzi
Lucia Tubelli
Anna Reges
Calciolari

STATUTO

Costituzione – Denominazione – Sede

Art. 1. E' costituita con Sede in Varese, in forma di organizzazione di volontariato, l'Associazione denominata: "Zeropiù – medicina per lo sviluppo" di seguito, in breve, "Associazione". A seguito dell'iscrizione nel Registro l'Associazione integra la propria denominazione con «Organizzazione di Volontariato» o «ODV». L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.

Art. 2. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L'Associazione in particolare persegue le seguenti finalità:

Progettazione ed attuazione di programmi di assistenza medica ed infermieristica in ambito perinatologico, neonatologico e pediatrico nei paesi in via di sviluppo, nel pieno rispetto delle culture e delle dinamiche familiari e sociali locali.

Formazione di personale medico ed infermieristico scelto fra la popolazione dei paesi nei quali si opera, attraverso esperienze condivise e corsi formativi.

Sviluppo di una conoscenza antropologica delle popolazioni destinatarie dei progetti.

Organizzazione in Italia di convegni, tavole rotonde e conferenze inerenti le problematiche della medicina perinatale e dello sviluppo nei paesi emergenti.

Organizzazione di borse di studio finalizzate alla promozione di una sensibilità verso le problematiche della medicina dello sviluppo nei paesi emergenti, riservate agli operatori sanitari più giovani.

Art. 4. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- Interventi e prestazioni sanitarie (art. 5 comma 1 lett. b D.Lgs. 117/17);
- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 comma 1 lett. d D.Lgs. 117/17);
- Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (art. 5 comma 1 lett. n D.Lgs. 117/17);
- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art. 5 comma 1 lett. u D.Lgs. 117/17);
- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art. 5 comma 1 lett. v D.Lgs. 117/17).

Le attività di cui al presente articolo sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Soci e volontari

Art. 6. Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione parte del proprio tempo libero. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'Assemblea dei soci.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di recesso, morte o esclusione di un socio la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Art. 7. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Art. 8. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo, deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Art. 9. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dal Consiglio Direttivo o in un eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile

in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

Ciascun associato ha diritto:

- di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- di recedere in qualsiasi momento;
- di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste da un regolamento interno.

Ciascun associato ha il dovere:

- di rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- di versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 11. La qualità di socio si perde:

- per morte;
- per morosità del pagamento della quota associativa;
- per recesso, dietro presentazione di dimissioni scritte;
- per esclusione.

L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa. In particolare, il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione in caso di mancato pagamento della quota associativa entro il termine previsto.

La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.

La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 12. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
- il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge.

Fatta eccezione per l'Organo di controllo e per il revisore legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione. Sono comunque vietati rimborsi spese di natura forfetaria.

Art. 13. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

L'Assemblea è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico consuntivo redatto ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/17. Inoltre, l'Assemblea viene convocata ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo nonché quando ne venga fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata a tutti i soci, anche se esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 15 giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e la sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Art. 14. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 15. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun associato può essere latore di una sola delega.

Art. 16. Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 17. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e l'eventuale relazione di missione redatti ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 117/17;
- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;

- deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- fissare l'ammontare del contributo associativo e il termine per il loro versamento;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 18. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del Patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri, nominati dall'Assemblea fra gli associati; esso dura in carica 2 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente.

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 10 giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 21. Il Consiglio Direttivo è l'Organo di governo dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

In particolare, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- deliberare in merito all'esclusione di soci;
- proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- eleggere al suo interno il presidente e il vice presidente;
- nominare il Segretario e il Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non facenti parte del Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
- delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro Organo sociale.

Art. 22. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente

Art. 23. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti di urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 24. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario. Cura la redazione materiale dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al tesoriere, ad esso è conferito il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni all'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statuari

Il Segretario

Art. 25. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia, unitamente al libro dei soci, al libro delle adunanze e deliberazioni delle Assemblee e al registro dei volontari.

Organo di controllo e revisore dei conti

Art. 26. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di Organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Art. 27. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell' apposito registro.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 29. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo redatto in conformità all'art. 13 D.Lgs. 117/17, e l'eventuale relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio. Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statuarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 30. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;

- h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- j) altre entrate espressamente previste dalla legge;

Art. 31. Il patrimonio sociale è costituito da:

- k) beni mobili e immobili;
- l) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- m) donazioni, lasciti o successioni;
- n) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 32. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 33. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Nelle more di costituzione del Registro Unico resta in vigore la normativa prevista dal Decreto Legislativo 460/1997.

Norma finale

Art. 34. Il presente statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

3	1801	14/10/2020	0,00	TNC20L001801000HH
			0,00	<i>codice identificativo</i>
				<i>per eventuali adempimenti successivi</i>

0,00

0,00

ESENTE	TOT. SOGG.: 1	TOT. NEG.: 1
--------	---------------	--------------

TNC